



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1321

Regolamento specifico per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po. Modifica della propria deliberazione 24 luglio 2017, n. 1119 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1322

Approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone 23

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1321

Regolamento specifico per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po. Modifica della propria deliberazione 24 luglio 2017, n. 1119

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera

1. di approvare le modifiche al “Regolamento specifico per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po” approvato con propria deliberazione 1119/2017, illustrate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, in quanto non alterano significativamente

la sostenibilità ambientale dell’attività venatoria rispetto alla conservazione di habitat e specie animali presenti;

2. di approvare il testo definitivo del Regolamento come all’ allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di pubblicare il Regolamento di cui all’Allegato A nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna come previsto all’art. 32 comma 4 della L.R. 6/2005;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/ProgrammiPiani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/>
5. di dare mandato all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell’Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica.

Allegato A



Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po

**REGOLAMENTO SPECIFICO
PER L'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE
DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LE ANNATE VENATORIE 2017/2019**

(comma 2, art. 38, Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6)

INDICE

- Art. 1 MODALITA' E ACCESSO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE**
- Art. 2 AREE CONTIGUE, INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEI COMPRESORI OMOGENEI**
- Art. 3 SPECIE CACCIABILI**
- Art. 4 PERIODI, GIORNATE E ORARI DI CACCIA NELLE AREE CONTIGUE**
- Art. 5 ADDESTRAMENTO DI CANI DA CACCIA**
- Art. 6 CARNIERE**
- Art. 7 MODALITA' PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO VENATORIO**
- Art. 8 APPOSTAMENTI FISSI E APPRESTAMENTI SOCIALI**
- Art. 9 DENSITA' VENATORIA. POSTI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE, COSTO DEL TESSERINO SPECIALE.**
- Art. 10 ACCESSO DEI CACCIATORI ALLE AREE CONTIGUE**
- Art. 11 TESSERINO SPECIALE E PERMESSO GIORNALIERO DI CACCIA**
- Art. 12 CONTROLLO E VIGILANZA**
- Art. 13 DIVIETI PARTICOLARI**
- Art. 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE – SOSPENSIONE – PERMESSO DI CACCIA**
- Art. 15 PROVENTI – INTROITI E UTILIZZO**
- Art. 16 COMPETENZE DEL COMITATO ESECUTIVO**
- Art. 17 ALTRI OBBLIGHI**
- Art. 18 PARTECIPAZIONE E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI. PRESTAZIONI ECOLOGICHE**
- Art. 19 RECLAMI ED ESPOSTI**
- Art. 20 DURATA E VALIDITÀ**

ART. 1**MODALITA' E ACCESSO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE**

- 1.1 L'esercizio venatorio nelle aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, individuate nella Provincia di Ferrara e Ravenna, è consentito esclusivamente con le modalità e i limiti del presente Regolamento.
- 1.2 Nelle aree contigue l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, entro i limiti di densità numerica prestabiliti.
- 1.3 Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) ricomprese nelle aree contigue, l'accesso viene riconosciuto esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione gestionale privata e loro invitati, prescindendo dalla residenza degli stessi e tenendo conto dei limiti numerici specifici stabiliti dalle Direttive Regionali specifiche vigenti.
- 1.4 Per le giornate di caccia nel territorio di tutte le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, è fatto obbligo di utilizzare il tesserino di caccia controllata, come stabilisce il Calendario venatorio per la selvaggina migratoria e stanziale abbattuta nei limiti previsti dal Calendario stesso e dalla presente regolamentazione.

ART. 2**AREE CONTIGUE, INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEI COMPRESORI OMOGENEI**

- 2.1 Il territorio ricadente in area contigua del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna viene suddiviso in Sub-comprensori o zone omogenee, individuati in via preliminare, come di seguito riportato:

<p style="text-align: center;">SUB- COMPRESORIO N° 1 (PP1 Ferrara)</p>	<p style="text-align: center;">“CODIGORO MESOLA GORO”</p>	<p>Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Goro, Mesola, Codigoro e Comacchio, comprendente i territori asciutti e vallivi siti nei Comuni di Codigoro, Mesola e Goro meglio identificati con i toponimi di Valle Pioppa e Vallazza, Sacca di Goro e Valli di Gorino, Taglio della Falce e campagna di Mesola compresa tra l'Oasi “<i>Santa Giustina</i>” e la zona a Parco che delimita il Po di Goro.</p>
<p style="text-align: center;">SUB- COMPRESORIO N° 2 (PP2 Ferrara)</p>	<p style="text-align: center;">“COMACCHIO”</p>	<p>Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Comacchio, Ostellato e Argenta, comprendente i territori asciutti e vallivi meglio identificati con i toponimi di Valle Nuova, Valle Cantone, Valle Bertuzzi, Valli Basse, Valle Trebba, Valle Pega, Valli di Comacchio e Circondariale Mezzano.</p>
<p style="text-align: center;">SUB- COMPRESORIO N° 3 (PP3 Ferrara)</p>	<p style="text-align: center;">“ARGENTA”</p>	<p>Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Argenta comprendente i territori agricoli e le zone umide meglio identificati con i toponimi Rotta Martinella e Campotto.</p>

<p style="text-align: center;">SUB- COMPENSORIO N° 4 (PP Ravenna)</p>	<p style="text-align: center;">“RAVENNA ALFONSINE CERVIA”</p>	<p>Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Ravenna, Alfonsine e Cervia comprendente i territori agricoli e zone umide nel Comune di Ravenna meglio identificati con i toponimi di Bassa del Bardello, Pineta San Vitale (Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica compresi), Bardello, Pirottolo, Buca del Cavedone, Pialassa della Baiona, Pialassa dei Piomboni, Valli meridionali di Comacchio, territori agricoli siti nel Comune di Ravenna e Cervia, meglio identificati con i toponimi di Pineta di Classe e Pineta di Cervia (Bassona e Lunarda compresa).</p>
--	--	---

- 2.2 L'area interessata dal presente Regolamento è quella del Parco e sue aree contigue così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna vigenti. Nell'area di Parco (*Zone "A" di protezione integrale, Zone "B" di protezione generale, Zone "C" di protezione ambientale e Zone urbanizzate*) è vietata l'attività venatoria a norma di quanto previsto dal comma 3, art. 35 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Territoriali di Stazione del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.
- 2.3 Le aree contigue al Parco e le aree omogenee soggette all'attività venatoria sono delimitate da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, riportano la dicitura "*Zona speciale di caccia in area contigua – divieto di caccia ai non autorizzati*", sono realizzate a cura dell'Ente di Gestione. Le Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) provvederanno a realizzare e posizionare le proprie tabelle nei territori di loro competenza.
- 2.4 La gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue viene programmata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, la cui attuazione operativa potrà essere assicurata anche mediante apposite convenzioni con i comitati degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) territorialmente interessati, qualora l'area contigua venga inclusa, in tutto o in parte, nell'area di delimitazione dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) contiguo. Qualora la gestione dell'esercizio venatorio sia affidata ad altro soggetto, compete in ogni caso all'Ente di Gestione dell'area protetta approvare l'elenco dei cacciatori che intendono accedere al prelievo venatorio all'interno dell'area contigua.

ART. 3 SPECIE CACCIABILI

- 3.1 È consentito l'abbattimento delle specie faunistiche secondo il caniere giornaliero e stagionale stabilito dal Calendario venatorio regionale vigente.

ART. 4 PERIODI, GIORNATE E ORARI DI CACCIA NELLE AREE CONTIGUE

- 4.1 La stagione venatoria inizia (3^a domenica di settembre) e termina (31 gennaio) come da Calendario venatorio regionale vigente. Nei siti di Rete Natura 2000 valgono le Misure di Conservazione generali e specifiche previste dalle norme sovraordinate e in particolare: è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus*

aquaticus), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*)”.

- 4.2 L'esercizio venatorio alle specie faunistiche nelle aree contigue sarà consentito, nei limiti della stagione venatoria stabiliti dal Calendario venatorio regionale e fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento, nelle giornate di *giovedì, sabato e domenica* per il territorio ferrarese e di *lunedì, giovedì, sabato e domenica* per il territorio ravennate, secondo orari giornalieri che potranno prevedere una chiusura anticipata rispetto a quelli del restante territorio regionale. Fa eccezione la zona umida o valliva "*Valli Meridionali di Comacchio*", ricadente in Comune di Ravenna di cui al *p.to 7.12*, nella quale l'esercizio venatorio sarà consentito negli orari e nelle giornate di *giovedì, sabato e domenica*, analogamente al restante comprensorio vallivo ricadente in territorio ferrarese.
- Nei siti Rete Natura 2000 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, corrispondenti a giovedì e domenica.
- 4.3 Nelle aree contigue ricadenti nei diversi sub-comprensori è sempre vietato recarsi a scopo venatorio nei terreni, e comunque nei siti prescelti di caccia, prima dell'orario prestabilito dal Calendario venatorio vigente, fatti salvi i casi espressamente indicati dal presente Regolamento o dal medesimo Calendario. Per la predisposizione o il raggiungimento/abbandono del sito, è consentito l'accesso da un'ora prima fino ad un'ora dopo, con fucile scarico e in busta o smontato, e il/i cane/i al guinzaglio.
- 4.4 In tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi presenti all'interno dei siti Rete Natura 2000 è comunque vietata l'attività venatoria dopo le ore 14.30 qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio. Tale limitazione è riferita alla sola attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica.
- 4.5 Le giornate di caccia effettuate all'interno delle aree o zone contigue, debbono essere segnate obbligatoriamente sul tesserino regionale di caccia controllata nelle forme in esso indicate, e sono considerate valide ai fini del conteggio del numero massimo di giornate per ogni settimana consentita dal Calendario venatorio vigente.
- 4.6 Nelle aree pinetali, ricadenti nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio la 2^a domenica di ottobre e termina secondo il Calendario venatorio regionale; l'attività venatoria è consentita esclusivamente in forma vagante con l'uso di non più di 2 (*due*) cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle seguenti modalità ed orari:
- *lunedì, giovedì e domenica*, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 13.00.
- 4.7 Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) classificate a zone vallive, sono consentite non più di 2 (*due*) giornate non consecutive per ogni settimana, a norma delle specifiche Direttive regionali vigenti.
- 4.8 Nel Sub-Comprensorio n. 1 "*Volano-Mesola-Goro*", nel Sub-Comprensorio n. 2 "*Centro Storico e Valli di Comacchio*" e nel Sub-Comprensorio n. 3 "*Argenta*", ricadenti in Provincia di Ferrara, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla fauna migratoria è consentito a partire dall'orario previsto dal Calendario venatorio regionale vigente, e come esplicitato di seguito:
- dalla 3^a domenica di settembre fino al termine del mese stesso, fino alle ore 12.00;
 - dal 1^a giorno di ottobre fino 31 gennaio, fino alle ore 16.30.
- 4.9 Nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*" in provincia di Ravenna, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle specie faunistiche acquatiche è ammesso a partire dal 1^a giorno di ottobre.
- 4.10 Nelle aree vallive, ricadenti nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3^a *domenica di settembre* e 31 *gennaio*) nelle seguenti modalità ed orari:

- *lunedì, giovedì, sabato e domenica*, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 16.00.
- 4.11 Nelle aree agricole, ricadenti nel Sub-Comprensorio n°4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente *3^a domenica di settembre* e *31 gennaio*) nelle seguenti modalità ed orari:
- *lunedì, giovedì, sabato e domenica*, secondo l'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente.
- 4.12 Nell'area denominata "*Canale Circondariale Mezzano*" ricadente nel Sub-Comprensorio n.2 "*Comacchio*", sarà consentito l'esercizio venatorio solamente a partire dal mese di ottobre e termina alla chiusura prevista dal Calendario venatorio regionale vigente; l'orario di chiusura è previsto sempre alle ore 13.00.
- 4.13 Nelle Valli di Comacchio ricadenti nel Sub-Comprensorio n.2 "*Comacchio*", l'attività venatoria è consentita fino alle ore 16.00; l'accesso e l'uscita dall'ambito vallivo dovrà avvenire dalle ore 4.00 alle ore 17.00 come previsto dai vigenti "Criteri e limitazioni all'esercizio venatorio nell'ambito dell'Azienda Valliva Particolare di Caccia Valli di Comacchio", approvati dal Comune di Comacchio. Sarà inoltre consentito l'accesso nelle "*Valli di Comacchio*" nella giornata di mercoledì, per la manutenzione degli apprestamenti dalle ore 08.00 alle ore 17.00.
- 4.14 Il Comitato Esecutivo può adottare ulteriori provvedimenti limitativi con riferimento alla stagione venatoria, alle giornate ed agli orari di caccia, nonché al manifestarsi di particolari esigenze di tutela della fauna selvatica, delle produzioni agricole, dei programmi di sviluppo e gestione ambientale e turistica od altre esigenze di pubblico interesse individuate di volta in volta nell'area del Parco.

ART. 5 ADDESTRAMENTO DI CANI DA CACCIA

- 5.1 L'addestramento dei cani da caccia nelle aree contigue è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate, nei tempi, modalità ed orari previsti dal Calendario regionale vigente, e nelle sole giornate in cui è consentita l'attività venatoria, esclusivamente ai cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue (se non disponibile al momento, comunque della ricevuta di versamento effettuata in favore *dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po* per la stagione venatoria in corso).
- 5.2 Nel SIC/ZPS IT4060002 "Valli di Comacchio" è vietata l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre; è consentita nelle zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/1992 a condizione che sia sottoposta a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, e successive modificazioni, e ottenga esito positivo.

ART. 6 CARNIERE

- 6.1 In tutte le aree contigue il carniere massimo giornaliero e stagionale consentito è quello previsto dal Calendario regionale vigente nella stagione venatoria in corso.
- 6.2 Al fine del monitoraggio della pressione venatoria relativa ai prelievi di fauna selvatica stanziale e migratoria è obbligatorio annotare, all'interno degli appositi spazi del tesserino venatorio regionale, facendo riferimento alla casella corrispondente al Sub comprensorio assegnato (PP1 Ferrara, PP2 Ferrara, PP3 Ferrara, PP Ravenna) i singoli capi appena abbattuti, secondo le modalità previste dal vigente Calendario venatorio regionale per la stagione in corso.

- 6.3 In dette zone, sono ritenute valide tutte le restanti prescrizioni del Calendario venatorio vigente nella stagione venatoria in corso.
- 6.4 Nelle zone pinetali ricadenti nel Sub-comprensorio n. 4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia" è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di solo 1 (*uno*) capo di selvaggina stanziale.
- 6.5 Ulteriori adempimenti obbligatori potranno essere stabiliti dal Comitato Esecutivo dell'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, anche nel corso della stagione venatoria.

ART. 7 MODALITA' PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO VENATORIO

- 7.1 In tutte le aree contigue classificate di terra (o agricole), pinete escluse (normate al successivo comma 7.17), l'esercizio venatorio alle specie faunistiche stanziali consentite, è ammesso soltanto in forma vagante in gruppi di non più di 3 (*tre*) cacciatori; per tale forma di caccia è concesso l'ausilio di 2 (*due*) cani da caccia siano essi da ferma, da cerca o da seguita, per ogni cacciatore, con un massimo di 4 (*quattro*) cani per ogni gruppo di 3 (*tre*) cacciatori. Per la formazione del limite numerico di gruppo, sono considerati anche eventuali battitori, non cacciatori, partecipanti attivamente alle battute.
- 7.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C) e nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) ai quali è stato approvato dalla Regione un piano di gestione ai sensi del vigente Calendario regionale.
- 7.3 In tutte le aree contigue classificate di terra (o agricole) l'esercizio venatorio alle specie faunistiche migratorie consentite, è ammesso sia in forma vagante che da appostamento fisso o temporaneo all'uopo prescelto, nel rispetto delle modalità e degli obblighi previsti dalla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., dal Calendario venatorio regionale vigente e dal presente Regolamento.
- 7.4 Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) valgono i limiti e le modalità gestionali particolari previsti dalle apposite direttive regionali vigenti.
- 7.5 Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi ricadenti in aree contigue, vengono rilasciate dalle Amministrazioni competenti a norma di legge, previo l'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, nel rispetto di quanto successivamente stabilito da questo Regolamento.
- 7.6 Per le giornate di caccia nel territorio di tutte le aree contigue, è fatto obbligo segnare la giornata utilizzando il tesserino di caccia controllata, come stabilito dal Calendario venatorio regionale e dal presente Regolamento.
- 7.7 Nelle zone umide e vallive, di seguito individuate, è consentita esclusivamente la forma di caccia da appostamento, secondo le modalità e limitazioni venatorie particolari previste dal presente Regolamento:
- a.1. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.1 (*Codigoro - Mesola - Goro*), denominata "*Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce*" sita nei comuni di Codigoro, Goro e Mesola;
 - a.2. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Valli di Comacchio*", sita nei comuni di Comacchio ed Argenta;
 - a.3. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.4 (*Ravenna-Alfonsine-Cervia*), denominata "*Valli Meridionali di Comacchio*", sita in comune di Ravenna;
 - a.4. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone*", sita in comune di Comacchio;

- a.5. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Canale Circondariale Mezzano*", sita in comune di Ostellato;
- a.6. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.4 (*Ravenna-Alfonsine Cervia*), denominata "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*", sita in comune di Ravenna.
- 7.8 Nelle aree contigue di cui al punto precedente, classificate zone umide o vallive, l'esercizio venatorio alle specie faunistiche migratorie è consentito solo da postazione autorizzata con strutture caratteristiche del sito, come di seguito stabilite e realizzate con materiali non reperiti in loco tali da non comportare modificazioni del sito naturale. Gli stessi devono rientrare nei limiti numerici prefissati dal presente Regolamento onde rispettare le caratteristiche ecologiche e paesistiche di tali ambienti, nonché i criteri di una compatibile pressione venatoria a tutela della fauna selvatica.
- 7.9 I limiti perimetrali delle zone umide o vallive sopra indicate, vengono individuati nell'ambito territoriale delle zone omogenee di caccia delle Provincia di Ferrara e di Ravenna, di cui all'*art. 2.1*.
- 7.10 Nella zona umida o valliva "*a.1*", "*Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce*" avente carattere pubblico demaniale e soggetta alla libera circolazione dei natanti, nonché al libero esercizio della pesca sportiva e professionale, viene consentito soltanto l'appostamento di caccia a carattere "*sociale*", con gruppi formati da almeno 4 (*quattro*) cacciatori, realizzato esclusivamente nella forma di "*coveggia*" con barca con la possibilità di utilizzo di due traversine rimovibili, o "*tina*" galleggiante, la cui rimozione è obbligatoria entro la fine del mese di febbraio. Qualora questo non avvenga verrà sanzionato il capogruppo responsabile di tale adempimento come indicato sull'atto autorizzativo. Si potranno lasciare sul posto solo i pali che delimitano ed indicano la presenza dell'apprestamento sociale.
- 7.11 Nella zona umida o valliva "*a.2*", "*Valli di Comacchio*", in quanto area di proprietà del Comune di Comacchio soggetta prevalentemente alla gestione pubblica e non soggetta al libero accesso, è consentito l'appostamento sociale nell'ambito dell'"*Azienda valliva Particolare di Caccia Valli di Comacchio*". L'"*Azienda valliva particolare di caccia Valli di Comacchio*" dovrà essere gestita con i criteri e secondo le limitazioni specifiche proposte dal Comune di Comacchio, nel rispetto del presente Regolamento. L'appostamento caccia nelle Valli di Comacchio (sia assegnato, che c.d. "*libero*"), qui definito "*apprestamento*", dovrà essere realizzato nella forma di "*coveggia*" con barca e/o "*tina*" o "*botte*" con baratura, quest'ultima di forma preferibilmente tronco-conica, ancorata al fondo della zona umida e mascherata con materiale vegetale e canna palustre naturale, esclusivamente nel sito assegnato, georeferenziato e mappato. Non è consentito l'utilizzo di qualsiasi altra struttura di tipologia diversa da quelle sopraccitate, se non quelle di capanno e/o palchetto, il cui sito deve essere comunque preventivamente mappato, in quanto potenzialmente utilizzabile, entro il numero massimo degli apprestamenti consentiti. Gli apprestamenti dovranno essere ispezionabili e quelli non assegnati potranno essere accessibili ed utilizzabili da tutti i cacciatori titolati all'accesso alle Valli di Comacchio. Tutti gli apprestamenti devono essere costituiti esclusivamente da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione in qualsiasi periodo; gli apprestamenti dovranno essere amovibili all'occorrenza e rimossi al termine della stagione venatoria. Le tine e/o botti, quando non utilizzate, dovranno essere tappate e non dovranno presentare nella sommità materiali di diversa natura e/o cavità, tali da divenire trappole per gli uccelli che dovessero sostare; non dovranno inoltre costituire intralcio alla navigazione o fruizione delle valli. Il capogruppo ha la responsabilità della gestione del posto assegnatogli ad ogni effetto di legge, ivi compresa quella connessa alla mancata rimozione degli stampi al termine della stagione venatoria. I cacciatori che fruiscono dell'apprestamento c.d. "*libero*", al momento del loro utilizzo, assumono la stessa responsabilità del capogruppo per l'apprestamento assegnatogli. L'esercizio venatorio sarà consentito esclusivamente negli apprestamenti prestabiliti e oggetto di apposita cartografia riportante la mappatura degli apprestamenti caccia

nell'Azienda valliva particolare di caccia "Valli di Comacchio" relativamente alla stagione venatoria in corso.

- 7.12 Nella zona umida o valliva "a.3", "Valli Meridionali di Comacchio" viene consentito esclusivamente la tipologia di appostamento fisso con le modalità indicate dal Calendario Venatorio. Gli stessi dovranno osservare le distanze prestabilite da specifico regolamento in materia e posti ad una distanza tra loro non inferiore a metri 500 (*cinquecento*) e comunque collocabili a non meno di metri 150 (*centocinquanta*) dalle zone di Parco e dalle Oasi di protezione della fauna esistenti; l'attività venatoria da appostamento temporaneo e vagante non è esercitabile (*Progetto d'intervento Particolareggiato "Valle Furlana e fiume Reno da Sant'Alberto al passo di Primaro"*, approvato con Deliberazione C.P. di Ferrara n. 99/79225 del 24/09/2008, con Delibazione C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 17/12/2008). Dovranno essere costituiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, sia durante il periodo di sospensione della caccia. Ogni tina o capanno principale non potrà avere alcun impianto sussidiario. L'esercizio venatorio è consentito fino alle 16.00. L'accesso e l'uscita dall'ambito vallivo avviene rispettivamente dalle ore 03.00 alle ore 17.00 (*ora legale*) e dalle ore 04.00 alle ore 17.00 (*ora solare*).
- 7.13 Nella zona umida o valliva area "a.4", "Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone", avente carattere privato e soggetta al regime speciale di Azienda faunistico venatoria (AA.FF.VV.), viene consentito esclusivamente l'appostamento a carattere privato, da organizzarsi a cura del titolare della concessione secondo le regole previste dalle direttive vigenti. Sulla base della normativa vigente, il numero degli appostamenti di caccia non potrà superare il rapporto di 1:100 ettari di superficie di area.
- 7.14 Nella zona umida area "a.5" "Canale Circondariale Mezzano", sita nel Comune di Ostellato, identificata nel tratto del Canale Circondariale Bando-Valle Lepri, compreso tra la fine della 3^a valletta di Ostellato fino ai sifoni di ingresso del canale, viene consentito soltanto l'appostamento di caccia a carattere "sociale", con gruppi formati da almeno 4 (*quattro*) cacciatori, rimovibile in qualsiasi momento e che devono obbligatoriamente essere rimossi entro la fine del mese di febbraio. Qualora questo non avvenga verrà sanzionato il capogruppo responsabile di tale adempimento come indicato sull'atto autorizzativo. Gli appostamenti, ciascuno della capacità di 2 (*due*) posti caccia, dovranno essere posizionati ad una distanza fra loro di non meno di 300 (*trecento*) metri. Gli stessi dovranno essere realizzati dai gruppi aventi diritto, sotto la loro esclusiva responsabilità, nel sito di mappatura individuato ed allestiti nella tipologia più idonea per tale forma venatoria con caratteristica di temporaneità ("*capanno*"). Essi dovranno essere costruiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, che in qualsiasi altro periodo. Non è consentito inoltre, l'utilizzo di qualsiasi forma di tipologia diversa da quelle sopraccitate.
- 7.15 Nella zona umida o valliva area "a.6", "Pialassa della Baiona" e "Pialassa dei Piomboni", sita in Comune di Ravenna, viene consentito esclusivamente l'appostamento fisso; gli stessi dovranno osservare le distanze prestabilite da questo Regolamento e dovranno essere costituiti esclusivamente da un solo capanno o tina, ancorati al fondo della zona umida e mascherati con materiale vegetale e canna palustre naturale, ed essere costituiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, sia durante il periodo di sospensione della caccia. È fatto divieto di usare barche a motore ad eccezione dei canali navigabili (principali).
- 7.16 L'area pinetale è sostanzialmente individuata e divisa in 3 (*tre*) Sub-aree definite e delimitate con apposite tabelle:
- a. Pineta di San Vitale (*Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica compresi*);
 - b. Pineta di Classe;

c. Piccola porzione della Pineta di Cervia (*Bassona e Lunarda compresa*).

7.17 Nelle zone pinetali l'esercizio venatorio è consentito nelle modalità di seguito riportate:

1. la caccia in questo ambito potrà effettuarsi in forma vagante con non più di 2 (*due*) cani da caccia, per ogni cacciatore, e con un massimo di 4 (*quattro*) cani per ogni gruppo di 3 (*tre*) cacciatori;
2. sarà rilasciato un unico tesserino pinetale per l'ambito Pineta di San Vitale e Pineta di Classe, ove il cacciatore potrà esercitare l'attività venatoria per l'intera stagione;
3. la caccia alla selvaggina migratoria è consentita in forma vagante e/o da appostamento dietro riparo naturale senza richiami vivi ed artificiali eccettuate le zone non boscate ove è consentita la caccia da appostamento temporaneo rimovibile giornalmente con richiami vivi o stampi, escluse le zone umide caratterizzate da ambienti vallivi;
4. sono comunque vietati gli appostamenti fissi;
5. allo scopo di contenere le presenze venatorie nelle zone pinetali non verrà ammesso un numero di cacciatori superiore a quello dell'anno 2016-2017;
6. nelle zone pinetali è vietato l'uso dei cani segugi e derivati;
7. la circolazione nelle pinete è subordinata all'apposita ordinanza dei Comuni di Ravenna e Cervia. Nei giorni e nei luoghi in cui si può cacciare, il transito nelle zone pinetali, deve effettuarsi con il fucile smontato o in busta e con il cane al guinzaglio;
8. nelle zone pinetali è consentito per ogni giornata l'abbattimento di solo 1 (*uno*) capo di selvaggina stanziale;
9. ogni cacciatore, a richiesta, della vigilanza, ha l'obbligo di esibire i documenti e la selvaggina anche se riposta all'interno di qualsiasi mezzo;
10. l'accesso dei cacciatori e dei cani nelle zone pinetali, è consentito solamente dal giorno di apertura sino alla chiusura della caccia e nei soli giorni autorizzati all'esercizio venatorio;
11. nei giorni precedenti l'apertura delle zone pinetali è assolutamente proibito accedere in tutto il territorio delle zone stesse;
12. è fatto obbligo ai cacciatori di parcheggiare i propri mezzi di trasporto solo ed esclusivamente nei parcheggi indicati dal Comune di Ravenna e dal Comune di Cervia per l'intera stagione venatoria. È assolutamente vietato parcheggiare le auto lungo le carraie;
13. l'accesso al territorio è permesso solo attraverso apposite portelle secondo le modalità che saranno definite in accordo con le Amministrazioni Comunali. Nel giorno di apertura della caccia le portelle si apriranno alle ore 05.00, in tutte le altre giornate un'ora prima dell'orario di apertura della caccia, e pertanto i cacciatori non possono accedere alle pinete prima di detti orari;
14. nelle zone umide delle pinete è vietato l'uso dei battelli;
15. in caso di calamità atmosferiche (neve, alluvioni, ecc.) la caccia nelle zone pinetali sarà immediatamente sospesa.

ART. 8 APPOSTAMENTI FISSI E APPRESTAMENTI SOCIALI

- 8.1 Sulla base dell'art. 52 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e ss.mm.ii., per appostamento fisso si intende la struttura costruita con solidi materiali fissati saldamente al terreno, approntata stabilmente ed atta a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
- 8.2 Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi ricadenti in aree contigue, vengono rilasciate dalle Amministrazioni competenti a norma di legge, previo l'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, nel rispetto di quanto successivamente stabilito da questo Regolamento.
- 8.3 L'autorizzazione di appostamento fisso garantisce il diritto di esercizio venatorio in forma esclusiva al titolare, ai suoi sostituti e a eventuali invitati giornalieri. Per l'esercizio venatorio in detti appostamenti è previsto il rilascio, da parte dell'*Ente di Gestione*, di apposito tesserino speciale nominativo per l'accesso a fini venatori alle aree contigue.
- 8.4 Le postazioni autorizzate a carattere "sociale" e gli appostamenti fissi ricadenti nelle zone umide o vallive individuate all'art.7, garantiscono il diritto di esercizio venatorio in forma esclusiva agli autorizzati ed a eventuali invitati giornalieri. Vengono autorizzati con appositi atti, nei parametri stabiliti da questo Regolamento, anche in deroga a procedure previste da altri regolamenti vigenti in materia venatoria, concernenti la mappatura dei siti, le distanze di sicurezza, i criteri tecnici relativi la loro realizzazione, durata e rimozione, i criteri di assegnazione ed utilizzazione, nonché le altre modalità e limitazioni di esercizio.
- 8.5 Gli appostamenti fissi ricadenti nelle zone umide "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*" (Sub-comprensorio n. 4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*"), rimangono fissati per numero (pari rispettivamente a 100 e a 11) e posizionamento esistente nell'annata venatoria 2016-2017; sono inoltre soggetti alle seguenti prescrizioni:
- a partire dalla prima stagione venatoria successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, ogni cacciatore può essere titolare o sostituto in un solo appostamento di caccia;
 - a partire dalla prima stagione venatoria successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, è vietato il subentro di nuovi titolari o sostituti negli appostamenti esistenti; resta ammesso un unico passaggio di intestazione dal titolare uscente ad uno solo dei sostituti già iscritto in almeno una delle ultime due annate venatorie antecedenti all'approvazione del presente Regolamento;
 - a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio di concessioni comunali per appostamenti fissi, oltre alla naturale scadenza di quelle in essere nell'annata venatoria 2016-2017, a persone residenti fuori dal territorio della provincia di Ravenna. Nelle concessioni comunali in essere in capo a persone residenti fuori dal territorio della provincia di Ravenna è vietato il subentro, e alla scadenza l'appostamento fisso dovrà essere rimosso e correttamente smaltito;
 - il rilascio del rinnovo della concessione da parte del Comune di Ravenna è subordinato alla presentazione di fideiussione finalizzata a coprire i costi di smaltimento delle strutture a fine vita;
 - alla scadenza della concessione l'appostamento fisso dovrà essere rimosso e correttamente smaltito dal titolare o sostituto. Diversamente il Comune si riserva di escutere la fideiussione per far fronte allo smaltimento;
 - periodicamente l'Amministrazione comunale si riserva di valutare, man mano che gli appostamenti fissi vengono rimossi, una ricollocazione degli appostamenti rimanenti, applicando, fra appostamenti limitrofi, una distanza minima di sicurezza stabilita in metri 450 (*quattrocentocinquanta*);
 - è prevista la decadenza dell'autorizzazione delle postazioni/appostamenti fissi non regolamentari e conformi alla normativa (modificazione abusiva della dislocazione, dichiarazioni mendaci, ecc...).

ART. 9 DENSITA' VENATORIA. POSTI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE, COSTO DEL TESSERINO SPECIALE.

9.1 Il rapporto fra il numero dei posti caccia disponibili e la superficie delle aree contigue delimitate dagli atti di stazione vigenti, rappresenta l'indice di densità venatoria (L. 157/1992, art. 14, comma 3) ammissibile. Tale rapporto non potrà subire variazioni tese ad aumentare la pressione venatoria nelle aree contigue, in relazione ad eventuali modifiche perimetrali delle stesse aree contigue oppure in relazione al numero complessivo dei cacciatori ammessi all'accesso del tesserino speciale di caccia.

9.2 In considerazione della necessità di tendere, nel minor lasso di tempo possibile ma sostenibile nel senso complessivo del termine (ovvero dal punto di vista ambientale, sociale ed economico), all'interno dell'area contigua, ad una densità venatoria tale da garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini, a partire all'annata venatoria 2017-2018:

- per le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti nei Subcomprensori o zone omogenei in Provincia di Ferrara, si provvederà al rilascio fino ad un massimo di n. 652 tesserini d'accesso ai fini venatori alle aree contigue, in base alle seguenti proporzioni:
 - ✓ Sub-Comprensorio n. 1 "Codigoro, Mesola, Goro": n. 181;
 - ✓ Sub-Comprensorio n. 2 "Comacchio": n. 408;
 - ✓ Sub-Comprensorio n. 3 "Argenta": n. 63.
- per le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti nel Subcomprensorio o zona omogenea n. 4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia" in Provincia di Ravenna:
 - il Comune di Ravenna, provvederà al rilascio fino ad un massimo di n. 1.460 tesserini d'accesso a fini venatori alle aree contigue in base alle seguenti proporzioni:
 - ✓ fino a n. 1.100 ai residenti:
 - a) nel Comune di Ravenna;
 - b) nel Comune di Cervia che hanno il diritto per le Pinete di Classe e S. Vitale;
 - ✓ fino a n. 320 ai residenti nei restanti Comuni della provincia di Ravenna (Alfonsine compreso);
 - ✓ fino a n. 40 ai residenti fuori provincia titolari o sostituti di appostamenti fissi ubicati nel territorio del Comune di Ravenna nella stagione di caccia 2016-2017.
 - il Comune di Cervia provvederà al rilascio fino ad un massimo di n. 190 tesserini d'accesso a fini venatori alle aree contigue in base alle seguenti proporzioni:
 - ✓ fino a n. 170 ai residenti nel Comune di Cervia;
 - ✓ fino a n. 10 ai cacciatori fuori provincia titolari o sostituti di appostamenti fissi, ubicati nel territorio del comune di Cervia, nella stagione di caccia 2016-2017;
 - ✓ fino a n. 10 cacciatori residenti nel Comune di Ravenna non in possesso di alcun tesserino pinetale.

Non potranno essere rilasciati nuovi permessi a persone che non siano stati titolari del tesserino di caccia nella stagione 2015-2016 o 2016-2017, fatto salvo il caso di residenti che abbiano acquisito nuova licenza di caccia, fino al raggiungimento dei limiti previsti.

Rimane fatta salva la possibilità di richiesta di tesserino giornaliero (*in un limite massimo numerico del 10% rispetto al numero totale dei tesserini rilasciati nell'annata di riferimento*) per coloro che non fossero titolari di permesso di caccia nelle annate sopra indicate.

- 9.3 I cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso ai fini venatori nelle aree contigue, potranno circolare soltanto entro i limiti territoriali della zona omogenea/area contigua (terreni agricoli, zone umide vallive, zone pinetate, ecc.) prescelta e indicata nel tesserino medesimo.
- 9.4 Il costo del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue, nonché dei permessi giornalieri, viene fissato annualmente dall'Ente di Gestione nelle diverse tipologie di caccia previste, sentite le Associazioni Venatorie provinciali.
- 9.5 I posti di caccia complessivamente disponibili potranno essere rivisti dall'Ente *di Gestione* per un eventuale adeguamento, in relazione alla compatibilità con i provvedimenti di densità venatoria, adottati dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, a norma dell'art. 8 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii., solo a condizione che ciò non comporti l'aumento dell'indice di pressione venatoria delle aree contigue.

ART. 10 ACCESSO DEI CACCIATORI ALLE AREE CONTIGUE

- 10.1 All'interno dell'area contigua, l'esercizio dell'attività venatoria, in base alla programmazione delle presenze e sulla base delle densità numerica previste dal presente Regolamento, è prioritariamente riservato ai cacciatori, in possesso dei requisiti di legge ed a ciò autorizzati, residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, come previsto dall'*art. 38, comma 1* della L.R. n.6/2005 e ss.mm.ii. Sono parificati ai residenti della Provincia di Ferrara o Ravenna, anche i cacciatori residenti provvisoriamente per ragioni di servizio pubblico, nonché i cacciatori proprietari o conduttori dei fondi compresi nelle zone di Parco e delle aree contigue, sebbene altrove residenti.
- 10.2 Per l'esercizio dell'attività venatoria ogni cacciatore deve essere in possesso di apposito tesserino speciale di accesso rilasciato dall'*Ente di Gestione* attraverso la collaborazione dei Comuni territorialmente interessati, a norma del presente Regolamento.
- 10.3 Anche i titolari delle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.), di appostamenti fissi, nonché i soci e loro sostituti, debbono ottenere il rilascio del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue, la cui validità sarà limitata esclusivamente in detto ambito; i tesserini rilasciati alle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) non rientrano nel conteggio dei posti disponibili di caccia suddetti.
- 10.4 Per ottenere il tesserino speciale di accesso alle aree contigue, il cacciatore interessato avente diritto a norma del presente Regolamento, dovrà presentare apposita domanda/ richiesta di ammissione, all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, nelle modalità previste.
- 10.5 Annualmente verrà pubblicato, presso le sedi locali dei Comuni interessati e delle Associazioni di categoria, apposito avviso predisposto dall'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, riportante le "*Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna*" per i diversi sub-comprensori, contenente le tempistiche per la presentazione delle domande, nonché la tipologia delle stesse in relazione al tipo di zona e di caccia prescelta.
- Vengono esonerati dalla presentazione della richiesta suddetta, i cacciatori interessati aventi diritto acquisito ad esercitare l'attività venatoria nel Sub-Comprensorio n.4 "*RavennaAlfonsine-Cervia*", i cacciatori interessati ad esercitare l'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) e negli appostamenti fissi autorizzati ai sensi del regolamento sugli appostamenti vigente, fermo restando l'obbligo di ottenere il rilascio del tesserino speciale di accesso alle aree contigue annuale/giornaliero da parte dell'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*.
- 10.6 I cacciatori aventi diritto che, all'atto della richiesta dichiarino di voler esercitare la caccia da postazioni autorizzate a carattere "*sociale*" o da appostamenti fissi, in forma esclusiva, con

rinuncia ad altre forme di caccia, acquisiscono il diritto di priorità assoluta nel rilascio dell'apposito tesserino e nell'assegnazione dei posti di caccia disponibili.

10.7 Nel caso in cui i posti disponibili siano assegnati a cacciatori non residenti, per il Subcomprensorio prescelto, si applicheranno i seguenti criteri di precedenza:

- a) residenti in altri Comuni all'interno del perimetro del Parco, solo qualora non richiedano medesima autorizzazione per l'esercizio venatorio nell'area contigua in cui è compreso il territorio del Comune di residenza; residenti negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) contigui al perimetro del Parco, sussistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, per il Sub-comprensorio in cui viene fatta richiesta;
- b) residenti nelle Province di Ferrara e Ravenna, con priorità a quelli in cui ricade il Subcomprensorio prescelto;
- c) residenti in altre Province della Regione Emilia-Romagna.

L'acquisizione dell'autorizzazione per ottenere il tesserino di accesso sarà valida solo per la stagione venatoria in corso.

10.8 Nel caso in cui le richieste dei cacciatori aventi diritto risultino superiori ai posti disponibili, si provvederà al sorteggio.

10.9 Per la caccia speciale a carattere sociale al "*colombaccio*" ed alle specie "*acquatiche*" nelle zone appositamente designate, gli interessati dovranno provvedere alla pre-costituzione dei gruppi costituiti da 4 (*quattro*) o più cacciatori, ed inoltrare la richiesta di cui sopra in forma collettiva sottoscritta dal capo gruppo. Nell'appostamento potranno cacciare solamente i cacciatori appartenenti al gruppo ed indicati sull'apposita autorizzazione, fatti salvi i casi di permesso speciale giornaliero, come previsto al successivo *art. 11*.

10.10 Limitatamente al Sub-Comprensorio n°4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", il rilascio di detto tesserino speciale è riservato prioritariamente ai cacciatori residenti nei comuni territorialmente compresi nell'area protetta, e successivamente, secondo i criteri della programmazione delle presenze ed entro i limiti prestabiliti dal Regolamento per l'esercizio venatorio vigente, purché non abbiano fatto analoga richiesta per le altre aree contigue del Parco; una percentuale del 20% sarà riservata ai cacciatori residenti nel territorio della provincia di Ravenna esterno all'area protetta, con priorità ai cacciatori residenti nei comuni della provincia di Ravenna, limitrofi a quelli ove sono ubicate le aree per cui verrà fatta richiesta.

Il rilascio del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue è subordinato:

- a) alla iscrizione nell' A.T.C. Ravennate RA-2, per praticare l'attività venatoria nelle aree contigue site nei comuni di Ravenna e Cervia;
- b) alla iscrizione nell'A.T.C. Lughese RA-1, per praticare l'attività venatoria nelle aree contigue site nel comune di Alfonsine;
- c) all'iscrizione nell'A.T.C. del comune di residenza anagrafica per i cacciatori residenti nei Comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia;
- d) sono esenti dall'iscrizione agli A.T.C quanti hanno effettuato la scelta "*b (caccia da appostamento fisso con richiami vivi)*" di cui alla L. 157/1992, artt. 5 e 12 in tutte le aree, esenzione estendibile anche ai permessi giornalieri.

I titolari o sostituti degli appostamenti fissi dell'annata venatoria 2016-2017 ubicati in aree contigue del Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna, qualora risultino non residenti nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna, potranno essere ammessi a praticare l'attività venatoria esclusivamente negli appostamenti fissi di competenza, fermo restando l'obbligo di ottenere il rilascio del tesserino speciale di accesso alle aree contigue.

Qualora disponibili, i tesserini speciali non ritirati saranno riassegnati mediante sorteggio, secondo le modalità prestabilite dall'Amministrazione competente.

Coloro che sono incorsi nella stagione venatoria precedente in sanzioni, che prevedono la sospensione temporanea del tesserino speciale, secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento, debbono comunque, presentare la richiesta entro i termini prestabiliti, pena la perdita dei diritti acquisiti.

10.11 Il possesso del permesso di caccia per le zone pinetali dà diritto all'esercizio venatorio anche nelle zone agricole, umide o vallive.

ART.11 TESSERINO SPECIALE E PERMESSO GIORNALIERO DI CACCIA

11.1 Per consentire l'accesso nelle zone omogenee di caccia, l'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, provvede al rilascio di un tesserino speciale agli aventi diritto ai sensi dell'art.21 comma 39) della L.R. 8/1994, avvalendosi anche della collaborazione di:

- a) Comuni territorialmente compresi nell'area del Parco del Delta del Po, per i soli residenti interessati alla caccia nelle aree contigue;
- b) Titolari di Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) e di appostamenti fissi di carattere pubblico per i soli cacciatori aderenti alla gestione di dette strutture private.

11.2 Il rilascio del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue a fini venatori per ogni Sub-Comprensorio di caccia, è subordinato al versamento delle somme stabilite dall'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, mediante apposito versamento sul c/c postale in favore dello stesso.

La ricevuta di versamento dovrà essere allegata al tesserino speciale, ed esibita a richiesta degli agenti di vigilanza. I tesserini rilasciati autorizzano l'esercizio venatorio esclusivamente nel Sub-Comprensorio di caccia prescelto ed assegnato, nei limiti e nelle forme di caccia in essa stabilite dalle presenti disposizioni.

11.3 L'Ente Parco, congiuntamente alle Amministrazioni comunali, potrà prevedere il rilascio, su richiesta dei cacciatori interessati, di permessi speciali con validità giornaliera quando, per ragioni diverse, si rendano disponibili posti di caccia nelle varie zone omogenee di caccia destinate a forme speciali di caccia al colombaccio e alle specie acquatiche, comprese le zone umide, nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.), negli appostamenti fissi o postazioni autorizzate a carattere "sociale" di caccia, e nelle pinete. Detto rilascio viene subordinato al preventivo versamento stabilito dall'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, mediante apposito versamento sul c/c postale in favore dello stesso.

11.4 La ricevuta del versamento dovrà essere allegata al permesso di cui trattasi ed essere esibita a richiesta degli agenti di vigilanza.

11.5 Il versamento potrà essere cumulativo per i cacciatori nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) e negli appostamenti fissi di caccia di carattere privato.

11.6 Le infrazioni accertate ai sensi delle presenti disposizioni, saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 12 CONTROLLO E VIGILANZA

12.1 Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) e dalle

G.G.V.V. (Guardie Venatorie) aderenti al Coordinamento Provinciale (art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 - artt. 58 e 59 della L.R. L.R.8/1994).

ART. 13 DIVIETI PARTICOLARI

13.1 Fatta salva l'applicazione di ulteriori divieti generali previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, nelle aree contigue vigono i seguenti divieti particolari:

- a. detenere anche se scarico o chiuso in busta, più di un fucile per ogni cacciatore, sia nel posto di caccia, sia a bordo dei veicoli usati per recarsi sul posto di caccia;
- b. detenere in qualsiasi forma richiami acustici a funzionamento magnetico o elettrico, parti di essi, siano essi funzionanti o meno, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia, nel caso di caccia di appostamento in zona umida, sul mezzo utilizzato per accedervi;
- c. detenere mezzi trasmettenti o ricetrasmittenti e, comunque, atti a comunicare con altri a fini di caccia, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia nel caso di caccia da appostamento in zona umida, sul mezzo utilizzato per accedervi ad esclusione del telefono cellulare;
- d. detenere o usare mezzi ed armi da caccia che risultino all'atto del controllo, manomessi, modificati o senza l'apposito fermo che riduca a due le cartucce nel serbatoio;
- e. arrecare disturbo alla fauna selvatica nell'attraversamento delle zone di Parco od altri ambiti di protezione faunistica per recarsi sul posto di caccia assegnato;
- f. cacciare con modalità diverse da quelle del presente Regolamento;
- g. non è ammessa la caccia in forma vagante nelle zone umide caratterizzate da ambienti vallivi;
- h. usare il cane da caccia in qualsiasi forma di esercizio venatorio negli ambienti vallivi, ove viene organizzata la caccia da appostamento fisso e da apprestamento "sociale" a norma del presente Regolamento;
- i. esercitare l'attività venatoria senza essere titolari o possedere il tesserino speciale e/o il permesso giornaliero, oppure con tesserino o permesso contraffatto e comunque non regolare ai sensi del presente Regolamento;
- j. non consentire od opporsi, all'ispezione ed al controllo del materiale posto all'interno del capanno o dei contenitori del cacciatore situati nel posto di caccia;
- k. attraversare le aree di Parco, aree contigue, Oasi e Riserve naturali, o altri ambiti di protezione faunistica, con mezzi (veicoli a motore o barche, ecc.), se si trasportano armi anche se scariche ed in custodia, salvo il caso in cui detto attraversamento sia necessario per recarsi nel luogo di caccia o di tiro a volo nelle giornate e negli orari consentiti a norma del presente Regolamento. In questo caso l'arma dovrà essere scarica e custodita in busta completamente chiusa;
- l. sostare, a meno di 150 (*centocinquanta*) metri dal loro raggio di azione, da trattori, mietitrebbia e da altri mezzi per lavori agricoli in attività, con il fucile carico;
- m. esercitare la caccia nella zona speciale al colombaccio o in quella alle specie acquatiche, fuori dai posti assegnati o senza essere muniti di autorizzazione collettiva per tutta la stagione venatoria, se si fa parte di un gruppo regolarmente costituito oppure senza il permesso giornaliero per il posto assegnato;
- n. lasciare in sosta i veicoli o mezzi di trasporto usati a fini di caccia nelle zone di Parco, oppure nei terreni poderali agricoli, privati o pubblici compresi gli stradoni e le

capezzagne senza il consenso del proprietario/conducente del fondo, le pertinenze idrauliche pubbliche ad eccezione delle strade carrozzabili pubbliche e private nonché delle piazzole di sosta appositamente delimitate.

- o.* accedere per fini venatori con mezzi motorizzati alle aree cortilive o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conducente del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.

13.2 Altri divieti particolari:

in zona umida caratterizzate da ambienti vallivi è severamente vietato:

- aa.* vagare per la valle ed occupare il posto di caccia prima dell'inizio della giornata venatoria, salvo che per le operazioni riguardanti la posa e il ritiro degli stampi;
- bb.* cacciare da appostamento ubicato in sito diverso o avente forma diversa da quanto previsto dall'apposita autorizzazione.

in zona di terra (o agricola) per la caccia al "*colombaccio*" è inoltre vietato:

- cc.* abbattere e comunque cacciare la selvaggina stanziale;
- dd.* cambiare il posto di caccia assegnato anche nel corso della stessa giornata di caccia;
- ee.* arrecare danni alle colture, modificare il sito di ubicazione dell'appostamento, abbandonare sul terreno bossoli od oggetti vari;
- ff.* cacciare da appostamento fisso a meno di 150 (*centocinquanta*) metri dal confine delle zone speciali delimitate per la caccia esclusiva al "*colombaccio*".

ART. 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE – SOSPENSIONE – PERMESSO DI CACCIA

14.1 Fatta salva l'applicazione delle leggi vigenti, le infrazioni accertate per le trasgressioni alle leggi della caccia nazionali e regionali e alla presente regolamentazione, comporteranno delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. 157/1992

14.2 Le sanzioni amministrative vengono applicate secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 "*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" ss.mm.ii.

14.3 Per le infrazioni accertate all'interno delle aree contigue vengono applicate le seguenti sanzioni previste dalla L. 157/1992. e dalla L.R. 8/1994:

- a.* a chi esercita l'attività venatoria nelle aree contigue senza il possesso dei relativi permessi, in violazione al *p.to i)*, art.13 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 154 a Euro 929 come prevista dall'*art.31 comma 1) lett. d)* della L.157/1992;
- b.* a chi esercita l'attività venatoria da postazioni autorizzate a carattere "*sociale*" o da appostamento fisso senza la dovuta autorizzazione, si applica la sanzione da Euro 103 a Euro 619 come prevista dall' *art. 61 comma 1) lett. bb)* della L.R. 8/1994;
- c.* per le altre violazioni al presente Regolamento si applicano la sanzione da Euro 51 a Euro 309 come prevista dall'*art. 61 comma 3)* della L.R. 8/1994;

14.4 Sia che l'infrazione amministrativa contestata venga pagata in misura ridotta dal trasgressore, sia a seguito di apposita ordinanza ingiunzione, per le infrazioni accertate all'interno delle aree contigue, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni in violazione alle vigenti leggi, vengono disposti i seguenti periodi di sospensione del tesserino speciale per l'accesso alle

aree contigue che saranno esecutivi a mezzo di apposite ordinanze, emanate dai rispettivi Corpi di Polizia Provinciali, a partire dall'inizio della successiva stagione venatoria per le sanzioni accertate all'interno di tutte le aree contigue:

a. mancata esibizione della licenza di caccia, accesso motorizzato alle aree cortilizie o pertinenze di strutture agricole senza il permesso del proprietario o conduttore del fondo, addestramento cani in periodo non consentito e tutte le infrazioni che prevedono come applicazione la sanzione determinata dall'art. 61, comma 2) della L.R. 8/1994	1 settimana
b. sanzioni di cui all'art. 31 <i>comma 1) lettera a, b, c, d, e, f, g</i> , della L. 157/1992	4 settimane
c. omissioni delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui alla <i>lettera i)</i> dell'art. 31 <i>comma 1)</i> della L. 157/1992	2 settimane
d. sanzioni di cui all'art. 61 <i>comma 1) lettera aa, bb, ii, ss, tt, uu, vv</i> della L.R. 8/1994	5 settimane
e. sanzioni di cui all'art. 30 della L. 157/1992	8 settimane
f. per tutte le altre infrazioni e per quelle relative alla violazione delle norme del presente Regolamento	3 settimane

14.5 Per le infrazioni accertate nelle aree contigue classificate come pinetali e zone umide o vallive vengono individuati i seguenti periodi di sospensione:

a. mezzo motorizzato lasciato fuori dai parcheggi previsti, entrate ed uscite non effettuate dalle portelle previste o negli orari previsti	1 settimana
b. uso di barche a motore nelle zone umide, appostamento preparato in zone non consentite	3 settimane
c. esercizio venatorio nelle zone pinetate senza la prescritta autorizzazione	5 settimane

14.6 Qualora vengano commesse, anche in stagioni venatorie diverse, per la seconda volta, infrazioni all'interno dell'area contigua, la sospensione del permesso di caccia sarà raddoppiata. Qualora si commettano per la terza volta, la sospensione sarà triplicata.

14.7 Nei casi di gravi infrazioni, che comportino la sospensione del permesso di caccia per oltre le 15 (*quindici*) settimane, o in caso di recidività, con apposita ordinanza deve essere disposta la sospensione del permesso di caccia per la stagione venatoria in corso e per quella successiva.

14.8 La sospensione del tesserino di caccia per le aree contigue relativa alla stagione venatoria successiva verrà applicata a partire dall'inizio della 1^a stagione venatoria in cui l'interessato farà domanda per ottenere il permesso di caccia.

ART. 15 PROVENTI - INTROITI ED UTILIZZO

15.1 I fondi introitati dal rilascio dei tesserini speciali e dai permessi giornalieri di caccia nelle aree contigue, saranno destinati alla gestione delle zone medesime, alla progettazione e alla realizzazione d'interventi per la salvaguardia e il ripristino ambientale, alla prevenzione ed all'accertamento, nonché all'erogazione di contributi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

ART. 16 COMPETENZE DEL COMITATO ESECUTIVO

16.1 Il Comitato Esecutivo dell'*Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità – Delta del Po* provvederà, per i territori di propria competenza, a determinare i seguenti punti nel rispetto delle normative di cui agli articoli precedenti:

- a. adozione di ulteriori provvedimenti limitativi, con riferimento alla stagione venatoria, alle giornate ed agli orari di caccia;
- b. adozione di provvedimenti limitativi in ordine ai periodi ed alle specie cacciabili;
- c. adozione di provvedimenti in merito al carniere giornaliero;
- d. adozione di provvedimenti di delimitazione delle aree o zone omogenee di caccia;
- e. adozione di provvedimenti concernenti la mappatura dei siti, i criteri tecnici, i criteri di assegnazione concernenti gli apprestamenti a carattere "*sociale*";
- f. modalità tecniche particolari per l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria ed in particolare per la caccia speciale al colombaccio;
- g. modalità e criteri per il rilascio dei permessi speciali e dei permessi giornalieri per l'attività venatoria nelle aree contigue;
- h. numero massimo dei permessi complessivi per l'accesso alle aree contigue a fini venatori e dei permessi a validità giornaliera;
- i. modalità tecniche particolari per l'esercizio venatorio alle specie acquatiche nelle zone vallive;
- l. modalità tecniche particolari per l'esercizio venatorio nelle aree pinetali;
- m. modalità per l'organizzazione e l'assegnazione di eventuali prestazioni ambientali volontarie;
- n. eventuali variazioni alle giornate settimanali e agli orari di caccia, in caso di motivata urgenza e necessità;
- o. eventuali variazioni (in diminuzione) dell'indice di pressione venatoria nelle aree contigue;
- p. eventuali altre prescrizioni che si rendano necessarie.

ART.17 ALTRI OBBLIGHI

17.1 Per quanto non espressamente richiamati negli articoli precedenti, nelle aree contigue valgono gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti e dal Calendario venatorio vigente.

ART.18

PARTECIPAZIONE E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE. DEI CACCIATORI AMMESSI. PRESTAZIONI ECOLOGICHE

18.1 Nelle aree contigue potranno essere costituiti dei Comitati di partecipazione, aventi il compito di collaborare con le Amministrazioni competenti nella gestione faunistico venatoria, in particolare per quanto concerne l'impiego del volontariato nella realizzazione degli interventi tecnico-operativi programmati e di carattere ambientale. Gli organismi suddetti saranno composti dalle Associazioni di categoria, così come previsto dall'art. 14 "*Gestione programmata della caccia*" comma 10 della L. 157/1992. L' *Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta*

- del Po* incentiva criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.
- 18.2 L'accesso a fini venatori alle aree contigue del Parco a fini venatori dovrà avvenire subordinatamente all'effettuazione delle cosiddette "*prestazioni ecologiche*", che dovranno essere svolte nel Sub-Comprensorio in cui si intenderà fare richiesta secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.
- 18.3 I cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue per la stagione in corso, che intendono presentare domanda per la stagione successiva ai diversi Sub-comprensorio, dovranno obbligatoriamente svolgere n. 1 (*una*) "*prestazione ecologica*" pro-capite, per coadiuvare l'*Ente di Gestione* nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico e di riequilibrio ecologico, nelle iniziative di miglioramento ambientale o di altre attività concordate con l'*Ente di Gestione* stesso. Le prestazioni ecologiche sono strettamente personali e non possono essere delegate ad altro soggetto; ne sono esonerati gli aventi diritto ultrasettantenni.
- 18.4 La calendarizzazione delle suddette prestazioni ecologiche, nonché gli aspetti organizzativi di dettaglio, verrà fatta congiuntamente alle Associazioni provinciali e locali di categoria.
- 18.5 Nel caso di mancata effettuazione della prevista prestazione ecologica, non verrà rilasciato il tesserino caccia per l'accesso a fini venatori alle aree contigue per la stagione venatoria successiva. Ci si riserva comunque di valutare casi specifici.
- 18.6 Eventuale documentazione (*certificati medici, autocertificazioni, ecc...*) attestante l'impossibilità da parte del cacciatore interessato all'effettuazione delle calendarizzate prestazioni ecologiche, andrà recapitata all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po*, o ad altro ente delegato, entro e non oltre le due settimane successive dall'effettuazione dell'ultima giornata ecologica in programma nel Sub-Comprensorio corrispondente e per il quali si intenderà fare richiesta.
- 18.7 Eventuali esoneri dallo svolgimento delle attività di cui sopra potrebbero essere disposte dall'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, di concerto e coordinate con le Associazioni di categoria.

ART.19 RECLAMI ED ESPOSTI

- 19.1 In caso di irregolarità nelle procedure di assegnazione e comunque di autorizzazione di posti di caccia, a norma del presente Regolamento, il cacciatore interessato e, comunque, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare, in carta semplice, reclamo od esposto all'*Ente di Gestione* che provvederà alle opportune ispezioni ed ai dovuti controlli, adottando i provvedimenti del caso, ivi compreso il ritiro o la sospensione o confisca dei documenti autorizzativi di caccia (tesserino speciale, permessi giornalieri, ecc...) in caso di accertata irregolarità.

ART. 20 DURATA E VALIDITÀ

- 20.1 Il presente Regolamento, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 6/2005, ha validità per 2 (*due*) annualità dalla data di approvazione, fatte salve integrazioni e/o modifiche di modesta entità non riguardanti la pressione venatoria (a titolo di esempio: articolazione oraria o individuazione giornate della settimana) che si rendessero necessarie nel corso delle suddette annate e che verranno proposte dal Comitato Esecutivo dell'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, senza richiedere una nuova approvazione regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1322

Approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera

1. di approvare le modifiche al “Regolamento per l’attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone” proposto dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, elencate nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare il Regolamento così modificato come all'allegato B parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di approvare le misure di mitigazione contenute nella valutazione d’incidenza di cui all’allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. stabilire che il Servizio regionale competente possa richiedere una revisione anche prima della data di scadenza al fine di garantire la coerenza con il Nuovo Piano Faunistico Regionale;
5. di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato B nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art.32, comma 4, della L.R. 6/2005;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/ProgrammiPiani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-aree-protette>;
7. di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica.

ALLEGATO B**Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di pre parco) del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone per le annate venatorie 2017/2019****Art. 1 Finalità**

Con le presenti norme si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla L. 6 Dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 Febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, dalla L.R. 15 Febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n. 1 per la Gestione degli ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

Art. 2 Durata e validità

Il presente Regolamento è redatto in conformità agli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005 e degli artt. 5 e 6 della L.R. 24/2011, dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2017-2019.

Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.

Art. 3 Divieto di caccia

Nel territorio del Parco (Zone B, C e D come rilevabile dalla cartografia del P.T.P.) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6, della L. 394/1991, dell'art. 21 della L. 157/1992 e della L.R. 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37 della medesima L.R. 6/2005.

Art. 4 Esercizio attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nelle aree contigue al Parco (pre-Parco) di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005 alle seguenti specie:

cinghiale;

fagiano;

lepre;

specie migratorie (da appostamento temporaneo) limitatamente alle specie quaglia (*Coturnix coturnix*), colombaccio (*Columbus palumbus*) e merlo (*Turdus merula*).

2. Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato nell'art. 5.

3. La presenza ammissibile non deve essere superiore a un cacciatore ogni 23 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua 681 ha), per un carico massimo di 30 cacciatori.
4. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è riservata prioritariamente (nella forma di caccia programmata) ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio), così come successivamente specificato all'art. 7, comma 3.
5. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area contigua, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente), il cui prezzo verrà stabilito dal Comitato Esecutivo con propria delibera. Nel caso in cui il cacciatore di cui sopra completi il tesserino compilando tutte le righe relative alle giornate di caccia effettuate, gli verrà rilasciato un secondo tesserino.
6. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua, è consentito in caccia di selezione, così come normato dal Regolamento Regionale 1/2008 e ss.mm.ii. alla voce "Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie" del relativo allegato tecnico.
7. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle giornate determinate ai sensi del successivo art. 6.
8. I cacciatori che abbiano acquisito un tesserino per l'attività venatoria nel Parco sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non, sia nel parco che nell'area contigua. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.
9. È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.
10. È vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati su tutto l'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento.
11. Per l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato impiegare o detenere munizioni contenenti piombo.

Art. 5 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo

1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E.R. (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
2. La caccia di selezione al daino e al capriolo, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente allo stesso ATC e alla Regione, a seguito di parere favorevole dell'ISPRA.

3. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria

1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali. Nell'area contigua ricompresa nel sito Rete Natura 2000 SIC IT 4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone" nel mese di gennaio è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per più di due giornate alla settimana, giovedì e sabato, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

2. La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 gennaio e dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.

3. Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere prelevato il 30% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria nel distretto del Parco.

4. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 1/2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dall'ATC BO3 e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.

5. La caccia a fagiano e lepore si svolgerà secondo quanto stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

6. L'attività venatoria da appostamento temporaneo alle specie quaglia, colombaccio e merlo è consentita secondo quanto stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

7. Per l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato:

- a) utilizzare l'appostamento in più persone ovvero accogliere nell'appostamento persone non in esercizio venatorio;
- b) utilizzare dispositivi elettronici;
- c) realizzare l'appostamento in punto diverso da quello autorizzato dall'Ente di gestione;
- d) lasciare allestito l'appostamento al termine della giornata di caccia;
- e) utilizzare per l'allestimento vegetazione tagliata in loco in assenza di espressa autorizzazione del proprietario del terreno e dell'Ente;
- f) avvicinarsi, allontanarsi o muoversi attorno all'appostamento con il fucile non smontato o fuori dalla custodia;
- g) recuperare la fauna selvatica abbattuta con il fucile carico ed eventualmente abbattere animali feriti con il fucile.

8. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.

9. L'attività venatoria dovrà essere svolta esclusivamente negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale e comunque in assenza di utilizzo di fonti luminose artificiali.

10. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005 i carnieri massimi prelevabili da ogni cacciatore in azione nell'area contigua, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, saranno i seguenti:

lepre: 8 capi per stagione venatoria;

fagiano: 15 capi per stagione venatoria;

quaglia: 4 capi per giornata di caccia e 20 capi per stagione venatoria;

colombaccio: 12 capi per giornata di caccia;

merlo: 4 capi dal 2/9 al 14/9 e 20 capi dal 17/9 al 18/12, per giornata di caccia.

11. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 7 Titolo di accesso

1. Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui all'art. 4, comma 4, è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente. Tale tesserino riporterà, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare.

2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie, al termine della giornata di caccia. Copia del tesserino regionale e l'originale del tesserino rilasciato dall'Ente, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino del Parco precluderà, per la successiva, annata venatoria l'accesso venatorio all'area contigua.

3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 4 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 3, a partire dalla data stabilita annualmente con determina dirigenziale, e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire il tesserino di cui al precedente comma 1, solo i cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:

- a) dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di terreni con superficie superiore ai 3 ha all'interno dell'area protetta;
- b) dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta.

4. La proprietà dei terreni e degli immobili dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

5. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, l'Ente inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di 30 cacciatori come stabilito all'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

6. Per la caccia da appostamento temporaneo, il cacciatore dovrà formulare apposita richiesta compilando il "Modulo per esercizio di attività venatoria da appostamento" fornito dall'Ente. L'Ente risponderà entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta previo verifica dei seguenti criteri vincolanti:

a) l'area in cui verrà esercitata la caccia da appostamento temporaneo dovrà essere:

- all'interno del territorio dell'Area contigua di cui alla L.R. 6/2005;
- ad almeno 150 metri in linea d'aria dai confini del Parco (zona C o zona B) o di altre zone di protezione, da aziende venatorie, da centri di riproduzione della fauna e delle zone di addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate;
- ad almeno 150 metri in linea d'aria dalle sponde dei laghi di Suviana, Brasimone, San Damiano, da aree di sosta o sentieri della rete sentieristica regionale o del Parco in quanto aree soggette a intensa frequentazione indotta dal Parco oltre che da operatori economici;

b) la domanda dovrà indicare le coordinate e le indicazioni catastali necessarie all'esatta localizzazione dell'area ed essere obbligatoriamente corredata dall'autorizzazione scritta del proprietario o conduttore del fondo.

7. Le autorizzazioni di caccia da appostamento temporaneo, verranno conteggiate cumulativamente a quelle previste per la caccia vagante nei limiti della densità venatoria per l'area contigua di cui al precedente art. 4, comma 3; pertanto saranno rilasciati fino all'effettiva disponibilità di autorizzazioni al prelievo venatorio, al fine di ottenere una pressione venatoria inferiore a quella delle aree contermini come previsto all'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005.

Art. 8 Controllo e vigilanza

1. L'Ente collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana e con l'ATC ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994 anche tramite apposita convenzione.

2. Il tesserino di cui al comma 1 dell'art. 7, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC B03 e l'assicurazione, dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Art. 9 Divieto di immissioni

1. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio al momento vigente.

Art. 10 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art 61 della L.R. 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984 n. 21.

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni, nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria:

- a) in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- b) nelle zone di parco (zona A, B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

Art. 11 Convenzione con l'ATC BO3

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area contigua, l'ATC competente provvederà agli interventi previsti dall'art. 33, comma 1, della L.R. 8/1994, secondo modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente.

2. La Convenzione sarà stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 8/1994 e s.m. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005.

3. I proventi dei capi di cervo, daino e capriolo prelevati in caccia di selezione andranno a favore dell'ATC BO3.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.